

25

COMUNE DI CASTELNUOVO BOZZENTE
Provincia di Como

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 02/2025

Il giorno cinque del mese di marzo dell'anno duemilaventicinque, presso gli uffici del Comune di Castelnuovo Bozzente, alla presenza della Responsabile del Servizio Finanziario - Rag. Federica Tosin, è presente il sottoscritto Dott. Filippo BEZZI - Revisore unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 034/2024 del 28 ottobre 2024 per il triennio decorrente dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2027, per esprimere il parere di competenza sul Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO 2025/2027 - Sezione 3: Organizzazione e capitale umano – 3.2 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025-2027, di cui alla proposta di deliberazione n. 09/2025 del 5 marzo 2025 da sottoporre alla Giunta Comunale nella prossima seduta prevista per il 6 marzo 2025 (ex art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448).

Ricevuta in data 4 marzo 2025 a mezzo PEC - prot. n. 0763/2025 del 4 marzo 2025 a firma della Responsabile del Servizio Finanziario - Rag. Federica Tosin ed integrata per le vie brevi in data odierna la comunicazione/documentazione per verificare gli atti/documenti relativi alla proposta di deliberazione n. 09/2025 del 5 marzo 2025, da sottoporre alla Giunta Comunale nella prossima seduta prevista per il 6 marzo 2025 ed avente ad oggetto: *"Piano integrato di attività e organizzazione 2025/2027 approvazione"*.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 rubricato *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e, in particolare:

- l'art. 48 rubricato *"Competenze delle giunte"*, commi 2 e 3;
- l'art. 49 rubricato *"Pareri dei responsabili dei servizi"*, comma 1;
- l'art. 147-bis rubricato *"Controllo di regolarità amministrativa e contabile"*, comma 1;
- l'art. 153 rubricato *"Servizio economico-finanziario"*, comma 4;
- l'art. 239 rubricato *"Funzioni dell'organo di revisione"*, comma 1, lettera b), n. 1 il quale dispone che: *"[...] l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: [...] b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: [...] 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria [...]"*.

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 rubricato *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e, in particolare:

- l'art. 6 rubricato *"Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale"*, commi 1, 2, 3, 4 e 6⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che: *"[...] ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:*

- l'art. 6-ter rubricato "*Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale*", comma 5;
- l'art. 33 rubricato "*Eccedenze di personale e mobilità collettiva*", commi 1, 2 e 3;
- l'art. 35 rubricato "*Reclutamento del personale*", comma 4;
- l'art. 36 rubricato "*Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile*", comma 2.

Vista la Legge 28 dicembre 2001, n. 448 rubricata "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*" e, in particolare:

- l'art. 19 rubricato "*Assunzioni di personale*", comma 8 il quale dispone che: "[...] a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate [...]"⁽²⁾.

Vista la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 rubricata "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*" e, in particolare:

- l'art. 1, commi 102 e 557.

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 rubricato "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246*" e, in particolare:

- l'art. 48 rubricato "*Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni*", comma 1.

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 rubricata "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" e, in particolare:

- l'art. 1, comma 557 il quale dispone che: "[...] ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, [...] del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...]"

⁽²⁾ La sentenza della Corte Costituzionale n. 04/2004 del 18 dicembre 2003, depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2004, ha riconosciuto la costituzionalità dell'art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 ed ha evidenziato come la predetta disposizione normativa sia volta a prevedere che: "[...] gli organi di revisione contabile accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 449 del 1997, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Si tratta di norma chiaramente strumentale rispetto al fine di coordinamento della finanza pubblica, e di norma di principio (e non già di dettaglio), in quanto prevede che eventuali deroghe al principio della riduzione complessiva della spesa, cui deve improntarsi il documento di programmazione del fabbisogno del personale, siano analiticamente motivate [...]"

- a) *lettera abrogata dal D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;*
- b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*
- c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali [...];*
- *l'art. 1, comma 557-bis il quale dispone che: "[...] ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente [...];*
- *l'art. 1, comma 557-quater il quale dispone che: "[...] ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione [...];*
- *l'art. 1, comma 562 il quale dispone che: "[...] per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 [...].*

Visto il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 rubricato "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*", convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare:

- *l'art. 9 rubricato "Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.", comma 3-bis.*

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 rubricato "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*" e, in particolare:

- *l'art. 10 rubricato "Piano della performance e Relazione sulla performance", comma 5.*

Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 rubricato "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare:

- *l'art. 9 rubricato "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", comma 28.*

Vista la Legge 06 novembre 2012, n. 190 rubricata "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 rubricato "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Visto il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 rubricato *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”*, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 e, in particolare:

- l'art. 41 rubricato *“Attestazione dei tempi di pagamento”*, comma 2.

Visto il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 rubricato *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in particolare:

- l'art. 3 rubricato *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, commi 5 e 5-sexies.

Visto il D.L. 24 giugno 2016, n. 113 rubricato *“Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”*, convertito con modificazioni dalla Legge 07 agosto 2016, n. 160 e, in particolare:

- l'art. 9 rubricato *“Prospetto di verifica pareggio di bilancio e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita”*, comma 1-quinquies.

Vista la Legge 22 maggio 2017, n. 81 rubricata *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”*.

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 rubricato *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare:

- l'art. 23 rubricato *“Salario accessorio e sperimentazione”*, comma 2.

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 rubricato *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”*, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e, in particolare:

- l'art. 33 rubricato *“Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria”*, comma 2 il quale dispone che: *“[...] a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo*

degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 [...]".

Visto il Decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno rubricato "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020.

Vista la circolare esplicativa n. 1374 dell'08 giugno 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno rubricata "*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*".

Visto il D.L. 09 giugno 2021, n. 80 rubricato "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*", convertito con modificazioni dalla Legge 06 agosto 2021, n. 113 e, in particolare:

- l'art. 6 rubricato "*Piano integrato di attività e organizzazione*", commi 1 il quale dispone che: "*[...] per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190 [...]*", 2 il quale dispone che: "*[...] il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente [...]*" e 4 il quale dispone che: "*[...] le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale [...]*".

Visto il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 rubricato "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022 e, in particolare:

- l'art. 1 rubricato *"Individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"*, il quale dispone che: *"[...] 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:*
 - a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*
 - b) articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio);*
 - c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance);*
 - d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione);*
 - e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);*
 - f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Piani di azioni positive).*
- 2. Per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al comma 1 sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.*
- 3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021 [...]"*.

Visto il D.M. 30 giugno 2022, n. 132 del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze rubricato *"Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 209 del 07 settembre 2022.

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 2 del 3 gennaio 2025, il quale dispone che: *"[...] il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2025 [...]"*.

Visti i vari resoconti delle riunioni ed i relativi chiarimenti forniti dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali - Arconet, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dall'art. 3-bis del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Visto lo Statuto dell'Ente come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 027/2000 del 30 maggio 2000 avente ad oggetto: *"Approvazione Statuto Comunale - controdeduzioni alla ordinanza istruttoria O.RE.CO - Milano - atti n. 157 del 12 aprile 2000"*.

Visto il Regolamento comunale di contabilità armonizzata deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 039/2019 del 19 dicembre 2019 avente ad oggetto: *“Approvazione Regolamento comunale di contabilità armonizzata”* e, in particolare:

- il Titolo I rubricato *“Il servizio finanziario”*;
- il Titolo II rubricato *“Pianificazione - programmazione - previsione”*;
- il Titolo IX rubricato *“Organo di revisione”* e, in particolare l’art. 48 rubricato *“Pareri dell’Organo di Revisione”* il quale dispone che: *“[...] 1. L’Organo di Revisione esprime, quando richiesto dalla normativa vigente, il parere di competenza sulle delibere di Giunta e di Consiglio, nonché sulle determinazioni dei Responsabili di Servizio. 2. Laddove non diversamente disciplinato, l’Organo di Revisione è tenuto a rendere il proprio parere entro cinque giorni [...]”*.

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi deliberato con atto della Giunta Comunale n. 041/2023 del 21 settembre 2023 avente ad oggetto: *“Approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”*.

Visto il Regolamento del sistema dei controlli interni deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 03/2013 del 1° marzo 2013 avente ad oggetto: *“Approvazione “Regolamento del sistema dei controlli interni”*”.

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 035/2015 del 27 novembre 2015 avente ad oggetto: *“Approvazione modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”*.

Visto il Codice di comportamento del personale dipendente deliberato con atto della Giunta Comunale n. 034/2023 del 22 giugno 2023 avente ad oggetto: *“Codice di comportamento del personale dipendente - approvazione”*.

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 020/2023 del 26 luglio 2023 avente ad oggetto: *“Lettura ed approvazione Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del Comune di Castelnuovo Bozzente in modalità telematica”*.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 020/2019 del 15 giugno 2024 avente ad oggetto: *“Presentazione delle linee programmatiche di governo”*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 023/2023 del 13 aprile 2023 avente ad oggetto: *“Nuovo sistema di classificazione CCNL 16.11.2022 - inquadramento automatico del personale non dirigente nel nuovo sistema di classificazione del personale e identificazione dei nuovi profili professionali”*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 017/2024 del 28 marzo 2024 avente ad oggetto: *“Approvazione della relazione sulla gestione (art. 151 c. 6 e art. 231 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 11 c. 6 D.Lgs. n. 118/2011) e dello schema di Rendiconto dell’esercizio 2023”*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 009/2024 del 22 febbraio 2024 avente ad oggetto: *“Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - anni: 2024/2026 - approvazione”*.

Visto il verbale n. 06/2024 10 aprile 2024 - prot. n. 1244/2024 del 10 aprile 2024, contenente il parere di competenza sul Rendiconto di gestione 2023 (ex art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2024 del 30 aprile 2024 avente ad oggetto: *“Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000”*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 026/2024 del 11 luglio 2024 avente ad oggetto: *“Approvazione dello schema del Documento unico di programmazione iper semplificato (DUPS) - anni 2025, 2026, 2027”*.

Vista la *“Relazione annuale sulla performance anno 2023”* del 28 maggio 2024.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 023/2024 del 29 luglio 2024 avente ad oggetto: *“Approvazione Documento unico di programmazione iper semplificato (DUPS) - anni 2025/2027”*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 055/2024 del 28 novembre 2024 avente ad oggetto: *“Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - approvazione schema nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2025/2027”*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 056/2024 del 28 novembre 2024 avente ad oggetto: *“Approvazione schema del Bilancio di previsione finanziario 2025/2027”*.

Visto il proprio verbale n. 002/2024 del 18 dicembre 2024 - prot. n. 4336/2024 del 18 dicembre 2024, contenente il parere di competenza sul Bilancio di previsione 2025/2027 (ex art. 239, comma 1, lettera b), n. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e sul Documento unico di programmazione - DUPS 2025/2027 - nota di aggiornamento (ex art. 239, comma 1, lettera b), n. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 043/2024 del 19 dicembre 2024 avente ad oggetto: *“Artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/2000 - approvazione nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2025/2027”*.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 044/2024 del 19 dicembre 2024 avente ad oggetto: *“Approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027”*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 062/2024 del 19 dicembre 2024 avente ad oggetto: *“Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) triennio 2025-2027”*.

Vista la proposta di deliberazione n. 09/2025 del 5 marzo 2025, da sottoporre alla Giunta Comunale nella prossima seduta prevista per il 6 marzo 2025 ed avente ad oggetto: *“Piano integrato di attività e organizzazione 2025/2027 approvazione”*, nella quale viene evidenziato che: *“[...] la proposta di Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 è stata predisposta nel rispetto del quadro normativo di riferimento di cui sopra e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento applicabili, tenuto conto di quanto stabilito per gli enti della dimensione organizzativa analoghe a*

quelle del Comune di Castelnuovo Bozzente, ed avuta ragione degli elementi specifici che lo caratterizzano da un punto di vista organizzativo nonché della cura degli interessi e della promozione dello sviluppo della comunità dallo stesso amministrata [...]" e, nell'allegato Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025/2027 viene evidenziato che: "[...] d) Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato: nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2025/2027, non sono previste nel triennio nuove assunzioni [...] e) Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro: nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2025/2027 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici le seguenti figure:

Anno 2025, 2026 e 2027

- Personale di altro ente ai sensi della Legge 30.12.2004 n. 311, art. 1, comma 557;*
- LSU senza aggravio di spesa a carico dell'Ente;*
- Lavoratori di pubblica utilità senza aggravio di spese a carico dell'Ente [...]"*

Viene, altresì, evidenziato che: "[...] allo stato attuale non ci sono presso il Comune di Castelnuovo Bozzente unità di personale dipendente non trasferite alle dipendenze del nuovo soggetto in caso di esternalizzazione. Inoltre, l'ente ha sempre rispettato e rispetterà anche per il triennio 2025/2027 tutti i vincoli dettati dal legislatore in materia di limiti della spesa del personale, come si evince dalla presente relazione. Sulla base, pertanto, della presente relazione, si dà atto che:

- A. nell'ente non saranno presenti nel corso di triennio 2025-2026-2027 né dipendenti né dirigenti in soprannumero;*
- B. nell'ente non saranno presenti nel corso del triennio 2025-2026-2027 né dipendenti né dirigenti in eccedenza;*
- C. l'ente non dovrà avviare nel corso del triennio 2025-2026-2027 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti [...]"*.

Dato atto che non possono procedere ad alcuna assunzione gli enti che:

- 1. non abbiano effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (ex art. 6, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ora "[...] assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) [...]" ex art. 1, lettera a) del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81);*
- 2. non abbiano effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (ex art. 33, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ora "[...] assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) [...]" ex art. 1, lettera a) del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81);*
- 3. non abbiano approvato il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (ex art. 48, comma 1 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 ora "[...] assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) [...]" ex art. 1, lettera f) del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81);*
- 4. non abbiano ridotto le spese di personale rispetto al triennio 2011/2013 (ex art. 1, comma 557-*quater* della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);*
- 5. non abbiano rispetto gli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 9, comma 3-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2);*
- 6. non abbiano adottato il piano delle performance (ex art. 10, comma 5 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ora "[...] assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) [...]" ex art. 1, lettera c) del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81);*

7. non abbiano registrato tempi di pagamento inferiori a 60 giorni (*ex art. 41, comma 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89*)⁽³⁾;
8. non abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti di gestione e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione (*rectius "[...] dal termine previsto per l'approvazione [...]"*) per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP (*ex art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla Legge 07 agosto 2016, n. 160*);
9. non abbiano rispettato l'equilibrio pluriennale di bilancio (*ex art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58*).

Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Amministrativo, Personale e Vigilanza - Ing. Massimo Della Rosa di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 anche in relazione agli effetti di cui all'art. 147-*bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il parere di regolarità contabile della Responsabile del Servizio Finanziario - Rag. Federica Tosin di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 anche in relazione agli effetti di cui agli artt. 147-*bis* e 153, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Tutto ciò premesso e considerato il Revisore unico dei Conti

ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole (*ex art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448*) sulla proposta di deliberazione n. 09/2025 del 5 marzo 2025, da sottoporre alla Giunta Comunale nella prossima seduta prevista per il 6 marzo 2025 ed avente ad oggetto: "*Piano integrato di attività e organizzazione 2025/2027 approvazione*", segnalando tuttavia la necessità di:

1. rendere coerente il Bilancio di previsione 2025/2027 ed il Documento unico di programmazione - DUP(S) 2025/2027 - nota di aggiornamento con il Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'approvando Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO 2025/2027, documento approvato successivamente e che dovrà trovare nei documenti programmatici la quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei programmi dell'Ente ed il riferimento alle risorse umane disponibili nell'ambito della struttura organizzativa;
2. pubblicare "*[...] nel proprio sito internet istituzionale [...]"* ed inviare "*[...] al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale [...]"* il Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO 2025/2027 ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.L. 09 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla Legge 06 agosto 2021, n. 113;
3. monitorare costantemente il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento alla riduzione/contenimento degli oneri connessi al personale dipendente;
4. monitorare costantemente il rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 con riferimento alla

⁽³⁾ La Corte Costituzionale con sentenza n. 0272/2015 del 1° dicembre 2015, depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale n. 52 del 30 dicembre 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 in riferimento agli artt. 3, 97, comma 2 e 117, comma 4 della Costituzione.

riduzione/contenimento degli oneri connessi al “[...] personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa [...]” ed alle “[...] spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [...]”;

5. monitorare costantemente il rispetto di quanto stabilito dall’art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 con riferimento alla “[...] spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione [...]”;
6. assicurare e migliorare costantemente l’efficienza, la produttività e l’economicità della gestione dell’Ente nel suo complesso e nella sua articolazione tra i vari servizi, tenendo costantemente informato l’organo di revisione.

Castelnuovo Bozzente, 5 marzo 2025

Il Revisore unico dei Conti



Dott. Filippo Bezzi